

Parte II

Orari e funzionalità didattica

Art. 11 Orario delle lezioni. Gli alunni e gli insegnanti si presentano puntuali alle lezioni. L'apertura dei cancelli dell'istituto è fissata alle ore 7.30 per la sede centrale, alle ore 7.50 per la sede associata di Corbetta.

Per la sede centrale l'ingresso degli studenti, nell'atrio della scuola, è consentito 15 minuti prima dell'inizio delle lezioni. Gli alunni possono sostare nell'atrio dell'istituto in attesa del suono della prima campanella che permette loro l'accesso alle proprie aule. Per la sede di Corbetta l'ingresso degli studenti nella scuola è consentito 10 minuti prima del suono della campana.

Art. 12 Frequenza alle lezioni. La frequenza degli alunni è obbligatoria sia alle lezioni sia alle altre attività didattiche. Nel caso di assenze dovute ad astensioni collettive degli studenti i genitori dovranno giustificare tali assenze e gli insegnanti sono tenuti a rimanere in Istituto ed a garantire la migliore attività didattica possibile a coloro che non vi hanno aderito.

L'insegnante ove riscontri situazioni di irregolarità, le comunica alla Presidenza.

Lo statuto degli studenti e delle studentesse non riconosce il diritto di sciopero agli studenti e pertanto questo motivo non può essere usato a giustificazione di assenze.

Art. 13 Uscita dall'aula durante le lezioni. Gli alunni devono evitare di uscire dall'aula durante le ore di lezione se non in caso di necessità. Le uscite devono essere comunque rare e motivate.

Durante le lezioni, l'insegnante può consentire uscite temporanee dall'aula a non più di un alunno per volta, per esigenze personali. Nel caso la presenza di alcuni studenti fosse richiesta fuori dall'aula (organi collegiali, attività con un altro insegnante, CIC...) le assenze degli alunni devono essere annotate sul registro di classe. Il personale docente e non docente deve evitare che gli studenti sostino nei corridoi.

Art. 14 Cambio delle lezioni. Durante il cambio dei docenti, fra un'ora e l'altra, gli studenti devono mantenere un comportamento corretto, responsabile e rimanere nell'aula. Ogni spostamento delle classi deve avvenire in modo ordinato e, possibilmente, alla presenza del personale della scuola.

Nel caso in cui una classe restasse temporaneamente priva di insegnante, sarà compito del collaboratore scolastico assegnato al piano curare la vigilanza e avvertire tempestivamente la Segreteria, il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori.

Art. 15 Intervallo. Nell'intervallo gli allievi possono uscire dalle aule e devono rientrarvi con sollecitudine al suono della campanella. Durante l'intervallo delle lezioni gli insegnanti dell'ora precedente sono responsabili del comportamento degli alunni presenti in classe.

Durante l'intervallo la vigilanza degli studenti nei corridoi, nell'atrio e nel cortile è svolta dai docenti, secondo turni predisposti dalla Dirigenza, con l'apporto rilevante degli operatori scolastici.

Art. 16 Vigilanza degli alunni. Il personale docente e il personale ATA sono tenuti, secondo i rispettivi orari e ordini di servizio, a garantire la vigilanza degli allievi durante l'ingresso, la permanenza in Istituto e l'uscita dal medesimo. Gli insegnanti devono trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. Essi devono vigilare sugli studenti quando sono in aula.

I collaboratori scolastici devono vigilare sugli studenti nei corridoi, nei servizi, ai piani e durante le momentanee assenze dei docenti. Essi devono essere reperibili nei posti di vigilanza a loro assegnati. Se un insegnante deve allontanarsi momentaneamente dall'aula, il personale ausiliario assegnato al piano garantisce la vigilanza davanti alla porta della classe.

Art. 17 Accesso agli uffici. Durante le ore di lezione le porte d'ingresso dell'istituto devono rimanere chiuse. Gli operatori scolastici devono controllare sia il transito di tutte le persone estranee alla scuola sia le entrate posticipate che le uscite anticipate degli alunni.

Il pubblico può accedere solo in orari prestabiliti negli uffici ed in aula ricevimento parenti nelle ore di udienza.

Art. 18 Giustificazioni delle assenze. Tutte le assenze devono essere giustificate per iscritto, sull'apposito libretto fornito dall'istituto ad ogni allievo. Per gli studenti minorenni la giustificazione deve essere firmata dai genitori o da chi ne fa le veci, previo deposito della firma in segreteria.

Dopo qualunque assenza lo studente è tenuto a presentare, al suo rientro a scuola, regolare giustificazione. Gli allievi presentano idonea giustificazione all'insegnante della prima ora di lezione, il quale registra sul giornale di classe sia l'avvenuta giustificazione, dopo averne controllato la regolarità e la conformità alla normativa, sia la mancata giustificazione (annotando tale impegno sul registro di classe alla data del giorno successivo). Lo studente sprovvisto di giustificazione può così essere ammesso provvisoriamente con l'impegno di giustificare il giorno dopo. L'alunno sprovvisto di giustificazione dopo tre giorni, è riammesso solo dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori. La segreteria, in collaborazione con gli insegnanti, provvede ad avvertire la famiglia in caso di assenze frequenti e/o prolungate e, fatte salve le competenze del Dirigente Scolastico, il Consiglio di Classe valuterà gli interventi più opportuni.

Art. 19 Entrate ed uscite fuori orario. L'Istituto si adopera al fine di garantire il normale svolgimento delle lezioni, sostituendo i docenti assenti ed evitando disservizi. Eventuali entrate posticipate o uscite anticipate della classe sono comunicate il giorno prima ed annotate sul giornale di classe. In caso l'uscita anticipata si verifichi nello stesso giorno, vi sarà comunicazione telefonica alla famiglia di ogni singolo alunno. In assenza di contatti telefonici con i genitori l'alunno non sarà dimesso dalla scuola.

Richieste fuori orario del singolo alunno devono essere limitate, debitamente documentate, ed autorizzate caso per caso dal Dirigente Scolastico che valuterà le motivazioni della richiesta.

Le richieste di uscita anticipata devono essere presentate il giorno prima. Solo con una motivazione documentata per gli alunni maggiorenni; in presenza di un genitore che lo richieda direttamente o tramite telefonata per gli alunni minorenni, le richieste fuori orario individuali, nell'ambito della stessa mattinata, saranno autorizzate dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.

I permessi di uscita anticipata individuali permanente per un massimo di cinque minuti saranno autorizzati dal Dirigente Scolastico solo per motivi di trasporto. Tutti i permessi devono essere riportati sul registro di classe con la comunicazione scritta della Dirigente Scolastico o di un suo collaboratore.

Problemi connessi ai mezzi di trasporto possono costituire motivo di uscita anticipata solo in occasione di particolari situazioni aventi carattere di straordinarietà (scioperi, soppressioni, ecc).

Art. 20 Ritardi. Gli studenti che si presentano all'inizio delle lezioni in ritardo (non oltre 10 minuti) sono ammessi in classe e giustificati dal docente con annotazioni sul registro di classe. Gli studenti che si presentano alle lezioni con oltre dieci minuti di ritardo rispetto all'inizio delle stesse, privi di giustificazione scritta, sono ammessi in classe, a discrezione del Dirigente Scolastico o del delegato, eventualmente all'inizio dell'ora successiva. Tale ritardo deve essere annotato sul libretto dello studente e dovrà essere firmato dai genitori ed esibito il giorno successivo.

L'insegnante firma quotidianamente il giornale di classe o altro documento certificando la presenza propria e di ogni singolo alunno, annota inoltre tutti i ritardi e le giustificazioni. Il coordinatore di classe, anche su sollecito dei suoi colleghi e della segreteria, si farà carico di monitorare il numero delle assenze e dei ritardi (massimo sei) di ogni alunno, affinché si possa avvisare tempestivamente la famiglia. Il consiglio di classe deciderà eventuali provvedimenti da adottare, se l'alunno continuerà sistematicamente a non rispettare le regole.

Art. 21 Attività alternativa all'ora di religione. Viene garantita la disponibilità di un'aula per lo svolgimento delle attività alternative o dello studio individuale. Gli allievi che non si avvalgono dell'insegnamento di religione ed hanno scelto di effettuare lo studio individuale sono tenuti a

recarsi nell'aula loro assegnata. Gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione e che hanno optato per l'uscita dalla scuola, non possono restare all'interno dell'Istituto.